



CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA

OGGETTO: Assegnazione d'ufficio del Domicilio Digitale (PEC) ad imprese individuali, società di persone, società di capitali – Sedi di Arezzo e di Siena

**IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
DOTT. MARIO DEL SECCO**

- Visto l'art. 4, comma 2 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165;
- Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 14/2022 adottata nella seduta del 04.02.2022 con la quale sono state definite le Aree Dirigenziali della Camera di Commercio I.A.A. di Arezzo-Siena con relativa assegnazione delle Posizioni Dirigenziali;
- Vista la Deliberazione della Giunta Camerale n. 3/2022 adottata nella seduta del 04.02.2022 con la quale è stato nominato Conservatore del Registro Imprese il Dott. Mario Del Secco;
- Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 228 del 20.12.2024 con la quale sono stati prorogati per l'anno 2025 gli incarichi di Elevata Qualificazione della Camera di Commercio di Arezzo – Siena;
- Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 istitutiva del Registro Delle Imprese e il Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 581 del 07. 12. 1995;
- Vista la Determinazione del Conservatore R.I. n. 52 del 06.07.2023, con la quale venivano stabiliti i Criteri operativi per l'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale per le imprese individuali e societarie, che comprendevano sia le modalità di avvio del procedimento tramite comunicazione massiva, sia l'assegnazione cumulativa dei domicili digitali a tutte le imprese che non avevano provveduto a regolarizzare la propria posizione, con relativa irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa prevista;
- Considerato che, tramite la procedura CRUSCOTTO QUALITA' messa a disposizione delle Camere di Commercio da Infocamere S.c.p.a., sono stati estratti gli elenchi delle imprese individuali e societarie sia per la provincia di Arezzo che per la provincia di Siena (escluse le potenzialmente cancellabili per le quali è necessaria un'attività istruttoria puntuale e approfondita), sprovviste di un domicilio digitale attivo, in quanto mai comunicato o revocato;
- Considerato che in data 18 giugno 2025 è stato avviato, così come previsto nella Determinazione n. 52/2023 di cui sopra, il procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale alle imprese individuali, con contestuale diffida ad adempiere e alle imprese societarie che ne risultano prive, tramite pubblicazione della comunicazione massiva all'Albo Camerale on-line nel sito istituzionale della Camera di Commercio



e nell'apposita sezione dedicata al Registro delle Imprese;

- Considerato che con la comunicazione di avvio del procedimento è stato assegnato un termine di 45 (quarantacinque) giorni per consentire alle imprese di presentare istanza telematica di comunicazione del proprio domicilio digitale, facendo presente che in caso di mancato adempimento il domicilio digitale viene assegnato d'ufficio con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge;
- Considerato che il termine assegnato risulta scaduto il giorno 02 agosto 2025 e che pertanto si può procedere, così come previsto nella Determinazione sopra richiamata, all'adozione del provvedimento del Conservatore R.I., immediatamente esecutivo, di assegnazione cumulativa dei domicili digitali a tutte le imprese per le quali era stato avviato il procedimento (ed i cui elenchi formano parte integrante della presente determinazione) e che, allo scadere del termine assegnato, risultino ancora prive del domicilio digitale attivo;
- Considerato che l'iscrizione cumulativa dei domicili digitali nel Registro Imprese avviene con modalità automatizzata, tramite il gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio (Infocamere S.c.p.a.), previa verifica dell'assenza di altro domicilio digitale comunicato dalla stessa impresa nelle more dell'adozione del presente provvedimento e con la messa a disposizione del domicilio digitale assegnato d'ufficio nel "Cassetto digitale dell'imprenditore";
- Considerato che a seguito dell'iscrizione cumulativa dei domicili digitali nel Registro Imprese è prevista la contestuale emissione del verbale di accertamento della violazione amministrativa, così come previsto dall'art. 16 comma 6 bis del D.L. 185/2008 e dall'art. 5 comma 2 del D.L. 179/2012 e che verrà notificato presso il domicilio digitale assegnato d'ufficio;
- Visti gli elenchi in allegato, suddivisi per provincia (Arezzo – Siena) e per tipologia di impresa (impresa individuale – società di persone – società di capitali);
- Condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Elena Monnecchi;

D E T E R M I N A

1. di assegnare d'ufficio, a tutte le imprese individuali e societarie indicate negli elenchi in allegato (che costituiscono parte integrante della presente determinazione), il domicilio digitale ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 16 comma 6 bis del D.L. n. 185/2008 e art. 5 comma 2 del D.L. 179/2012;
2. di disporre la conseguente iscrizione cumulativa dei domicili digitali assegnati d'ufficio e messi a disposizione nel "Cassetto digitale dell'imprenditore", nel Registro



Imprese di questa Camera di Commercio, con modalità automatizzate e tramite il gestore del sistema informativo nazionale delle Camera di Commercio (Infocamere S.c.p.a.), previa verifica dell'assenza di altro domicilio digitale comunicato dalla stessa impresa nelle more dell'adozione del presente provvedimento;

3. di disporre, contestualmente a quanto previsto nei punti precedenti, l'emissione cumulativa dei verbali di accertamento della violazione amministrativa per tutte le imprese coinvolte e di notificare gli stessi presso il domicilio digitale assegnato d'ufficio, sia per la società quale obbligato in solido, sia per i soggetti principali direttamente interessati;
4. di pubblicare il presente atto all'Albo camerale on line e nell'apposita sezione dedicata al Registro Imprese;
5. di disporre l'immediata esecutività dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Elena Monnecchi

Il Conservatore Registro Imprese
Dott. Mario Del Secco